

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI SPINO D’ADDA CR (CIG N. 83460301D6).

(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all’atto della firma del contratto tra le parti)

L’anno duemilaventi (2020), il giorno uno (xx) del mese di MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di, in n., **avanti a me, Segretario Generale**, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1), nato a il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a presso la Sede Municipale, in qualità didel Comune di Spino d’Adda, di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. e P.I.), con sede in Piazza/Via n., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente

2), nato a il XX/XX/XXXX, residente a(.....) in Via, n., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società**, di seguito denominata "Impresa Aggudicataria o Appaltatore", **con sede in** **(.....) Via/Piazza, n.**, (C.F. e P.I.), e di agire in rappresentanza della stessa,,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/00... del XX/XX/2020 si esprimeva la volontà di indire una gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di gestione del nido del Comune;

- con Determinazione - Settore Pubblica Istruzione - n. 2020/..... del XX/XX/2020, si disponeva di procedere all’affidamento del Servizio per una durata di anni 4 + 1 + 1 + 1 di proroga, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Consorzio.IT spa di procedere all’espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d’Appalto;

- è stata indetta procedura aperta , ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, pubblicata su GUCE n. .., GURI n. e su SINTEL in data xx/xx/2020 con scadenza il xx/xx/2020;

- l’intera procedura è stata espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. (in lettere) società e precisamente:

-

-

-

- che con verbale delle operazioni di gara n. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di/100 punti riportato dalla Soc. con sede legale a (.....) (.....) in, - C.F. e P. IVA n....., ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 2020/....., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di gestione del nido del Comune alla Società Soc.;

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

- che l'Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

ACCERTATO:

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;

- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016) e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:

- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX settembre 2020, il Comune, con riferimento all'art. 21 del disciplinare di gara, ha richiesto all'Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SPINO D'ADDA

- CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica.

Il servizio comprende, con le precisazioni temporali appena svolte:

- Servizi educativi;
- Concorso con le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- Attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione dei locali;
- gestione rapporto e comunicazione giornaliera con ditta che fornisce i pasti, le merende e tutto il necessario per l'alimentazione;
- Ricezione/acquisizione dei pasti, nel rispetto delle normative sanitarie e con principale riguardo alle caratteristiche nutrizionali;
- Porzionamento, sminuzzamento e somministrazione dei pasti oltre che predisposizione e riordino degli ambienti dedicati al pasto;
- Fornitura dei necessari presidi igienici e sanitari, quali pannolini, salviettine;
- Gestione amministrativa dell'asilo;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli arredi;

Il servizio dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità, che possa riguardare il personale dedicato, la scorta e la gestione delle forniture dei materiali didattici e di consumo; in sintesi i partecipanti dovranno garantire la costanza del servizio.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il Comune concede il servizio di cui al precedente articolo all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato tecnico completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. ___ del _____, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Art.4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

L'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in

regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalle legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale dell'Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione,

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio annuo (su 11 mesi) comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € _____ = (euro _____), dedotto lo sconto del __,00% (_____percento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di €..... di cui € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € costo manodopera non soggetta a ribasso

Ai fini del valore complessivo del contratto, comprensivo delle eventuali proroghe, si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € _____ IVA esclusa.

Il corrispettivo che emergerà dalla procedura di gara, costituisce un elemento contrattuale essenziale, tuttavia sarà garantito l'adeguamento ISTAT dal secondo anno di servizio

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre a quanto già previsto in altri punti del Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e negli allegati, si richiama l'attenzione sui seguenti oneri a carico dell' Appaltatore:

- a) tutte le spese derivanti dall'acquisto e dei presidi di pulizia, nonché tutte le spese derivanti dall'acquisto dei prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti e degli arredi;
- b) N. 1 Sanificazione all'anno di tutti gli ambienti interessati dal servizio in oggetto in periodo da concordare con l'amministrazione comunale;
- c) la nomina di un proprio dipendente quale Coordinatore per la Gestione del Servizio oggetto del presente appalto; a tale responsabile il Comune, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione;
- d) gli oneri relativi alle spese contrattuali quali spese di registrazione contratto, bolli, copie, ecc.;
- e) tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per l'esercizio del servizio previsto nel presente appalto;
- f) tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto;
- g) gli eventuali maggiori costi, o minori introiti, derivanti da oneri imposti dalla Pubblica Amministrazione, dalla Legge, da qualsivoglia Autorità, o comunque necessarie in conseguenza di problematiche sanitarie di qualsiasi genere;
- h) le spese inerenti l'assicurazione per danni a cose e persone nonché alla responsabilità civile dell'Appaltatore verso terzi.
- i) le spese di pubblicazione ammontanti a € 2.500,00 oltre Iva di Legge da versare alla CUC Consorzio It Spa prima della firma del Contratto (una tantum)

L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a qualsivoglia provvedimento delle Autorità, anche di natura sanitaria, adoperandosi per la miglior tutela della salute dei dipendenti e degli utenti. La violazione di tali obblighi darà diritto al Comune di dichiarare immediatamente la decadenza dal contratto, con diritto al ristoro di tutti i danni.

ART. 9 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di 4 anni + 3 di proroga decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2024, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni

La proroga, ove avvenga, sarà annuale 1+1+1 e, sarà vincolata al buon esito del servizio nonché al gradimento riscontrato dalle verifiche svolte dal Comune oltre che dal positivo riscontro dei beneficiari. Si precisa che la proroga non è in alcun modo dovuta, e sarà facoltà del Comune non disporla. L'offerente dichiara di aver valutato la convenienza e redditività del contratto anche in ipotesi di mancata proroga.

L'offerente garantisce, presentando l'offerta, l'avvio della gestione entro il 1° Settembre 2020.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza, con diritto del Comune al ristoro dei danni.

ART. 10 -CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel servizio attualmente svolto, si prevede l'applicazione da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'Appaltatore si impegna a subentrare nei rapporti di lavoro subordinato con gli attuali dipendenti relativi al servizio attuale, secondo quanto risulta dal prospetto allegato al disciplinare di gara mediante la conclusione, a tal fine, di specifici contratti di cessione di tali rapporti, fermo il mantenimento del trattamento retributivo e normativo, l'inquadramento e comunque le medesime condizioni, nessuna esclusa, previste dai contratti di lavoro agli stessi attualmente applicati.

Si precisa che *"l'assunzione deve obbligatoriamente venire armonizzata e resa compatibile con l'organizzazione del vincitore. Pertanto si stabilisce di prevedere una priorità d'assunzione del personale uscente, senza imporre l'applicazione di una clausola sociale di tenore forte, in quanto lo stesso art. 50 del D.Lgs.n. 50/2016 mira a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e non certo ad imporla"* (T.A.R. Toscana, III°, 13/2/2017, n. 231)

La tabella allegata riporta il numero di unità, il monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità e sede di lavoro.

L'Appaltatore prende atto di subentrare nei contratti, già in essere al tempo dell'immissione nella gestione del servizio, fatto salvo il diritto di recesso nei tempi e con le modalità previste dalla normativa generale e da quella di settore.

A sostegno di quanto richiamato, i Concorrenti sono tenuti ad allegare alla documentazione amministrativa, una adeguata dichiarazione di intenti per il reintegro del personale già operante, così come anche richiamato nel Modello 1 punto O. lettera B. - nello specifico, come recita l'obbligo della linea Guida n. 13 *"...un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale..."* (rif. alle Linee Guida n. 13 ANAC recanti la disciplina delle Clausole Sociali)

ART. 11 - AGGIORNAMENTO PREZZI.

Il prezzo del contratto è imm modificabile nel primo anno di durata.

Per gli anni successivi è consentita la revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'articolo 1664 del c.c.

La revisione periodica dei prezzi viene effettuata previa verifica degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo nel periodo di riferimento (Tipo indice - indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (base 2015=100) - medie annue) che rappresenta meglio l'andamento del settore.

La richiesta di revisione di prezzi dovrà essere inoltrata al Comune di Spino d'Adda, a mezzo posta certificata entro la scadenza dei dodici mesi successivi alla data di avvio del presente servizio e allegando la documentazione dimostrativa dell'avvenuto aumento di costi sostenuti nell'anno precedente a quello della richiesta di revisione. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

La revisione dei prezzi viene effettuata solo qualora si verifichi un aumento dei citati indici (ISTAT NIC) superiore al 1,5% (unovirgolacinque per cento) ed in misura pari all'eccedenza di detta percentuale.

ART. 12 – PAGAMENTI

I pagamenti avvengono secondo quanto meglio richiamato nell'Art. 6 del Capitolato d'Appalto

Il Comune provvede al pagamento dell'importo iva compresa entro 60 giorni fine mese data fattura.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CREDITO

Il Concorrente può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- E' vietata la cessione del contratto e di eventuali crediti da esso derivanti.

ART. 14 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l'Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria - pari al 10% dell'importo.....per un totale di € (.....), rilasciata il xx/xx/xxxx dacosì come stabilito nell'Art. 13 del Disciplinare di Gara.

La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dall'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

L'Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l'Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

ART. 16 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che l'Appaltatore si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

ART. 17 – INTERRUZIONE

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di offerta, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.

In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.

Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

ART. 18 – SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.

L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

ART. 20 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante la Commissione Genitori, che eseguiranno le necessarie verifiche. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune..

ART. 21 – PENALITA'

L'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente servizio, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione.

L'amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando, richiamato preventivamente l'appaltatore, per almeno tre volte all'anno, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla L'Appaltatore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 a seconda della gravità dei disservizi arrecati o della recidiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcune delle ipotesi soggette a penalità:

- € 100,00 = per non corrispondenza della qualifica degli operatori rispetto a quelle prevista dal presente capitolato;

- € 150,00 = per il mancato rispetto dei termini relativi alla comunicazione quali la mancata consegna entro 30 gg. dall'aggiudicazione dell'elenco del personale; in caso di interruzioni del servizio per cause di forza maggiore senza darne tempestiva comunicazione;

- € 200,00 = in caso di mancata sostituzione del personale per ogni intervento di ogni singolo operatore; nel caso in cui non fosse possibile contattare il coordinatore ripetutamente durante il periodo di funzionamento del servizio; nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti; la stessa penale è prevista per ogni giorno di non attivazione del servizio in base alle norme del capitolato.

- € 250,00 = per il mancato rispetto dei termini relativi ai verbali di controllo/verifica previsti dal suddetto capitolato;

- da € 500,00 a € 2.000,00 = in caso di atteggiamenti scorretti nei confronti degli utenti e delle loro famiglie; in caso di non osservanza del segreto professionale relativamente a documentazioni, notizie, informazioni attinenti il servizio e la vita individuale degli utenti per ogni intervento di ogni singolo operatore.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni nelle seguenti ipotesi:

abbandono dell'appalto salvo che per forza maggiore;

b) atteggiamento abituale scorretto verso gli utenti del servizio da parte dell'Appaltatore o del

personale adibito al servizio stesso;

- c) quando la società aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- d) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
- e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- f) utilizzo di personale non idoneo all'espletamento dei compiti assegnati;
- g) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- h) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamento relative al servizio;
- i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la società incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e con giustificato motivo, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore aggiudicataria del servizio con lettera raccomandata A.R.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale nel caso in cui sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore., ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Appaltatore aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 22 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) mancata, anche singola, prestazione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- d) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- e) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- f) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;

- h) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- i) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- j) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Art 23. RECESSO

E' sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni all'Appaltatore.

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
- c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 25 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Art 28. – CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

Il Comune comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Appaltatore

Per il Comune

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Per il Comune

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
